



**COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO**  
PROVINCIA DI BENEVENTO

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA  
PUBBLICA FOGNATURA**

**Approvato con delibera  
Di C.C. n° 16 del 14/6/2004**

# REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento predisposto per un'applicazione uniforme e corretta del D.Lgs 152 del 11.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina degli scarichi aventi recapito nella rete fognaria di cui il Comune è gestore per la tutela delle acque dall'inquinamento.

### Art. 2 Servizio prestato

Il servizio prestato riguarda il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane di cui al progetto generale delle fognature.

### Art. 3 Definizioni

- a. Allacciamento: opera accessoria della pubblica fognatura necessaria per collegarla tramite condotta a quella privata, la condotta di norma termina al limite della proprietà privata con un pozzetto di allacciamento ispezionabile.
- b. Fognatura o rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane indicate nel vigente progetto generale delle fognature comprese quelle che attraversano proprietà private per le quali si intende costituita servitù di fognatura per una larghezza dall'asse pari alla profondità del fondo tubo e per una larghezza minima di 3,00 m.
- c. Acque reflue urbane: le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche e, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati;
- d. Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano o da attività domestiche;
- e. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento.
- f. Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta, ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
- g. Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,

indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

- h. Insegiamento: uno o piÙ edifici od installazioni, collegati tra loro da fognature private in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o piÙ scarichi terminali.
- i. Titolare dello scarico: è il titolare dell'attività (anche domestica) da cui origina lo scarico ovvero il proprietario dell'insegiamento da cui lo scarico ha origine ovvero il titolare dell'autorizzazione allo scarico.
- j. Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13.06.1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13.06.1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13.06.1999 sono in esercizio e già autorizzati.
- k. Scarico autonomo preesistente: scarichi privati a servizio di insegiamenti, installazioni o edifici isolati che in assenza di pubblico servizio e in conformità alle norme tecniche approvate e riconosciute legalmente sostituiscono la rete fognaria pubblica non presente.
- l. Fabbricati esistenti: tutti gli edifici dichiarati abitabili o agibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- m. Scarico preesistente: lo scarico, anche non formalmente autorizzato, proveniente da fabbricati esistenti, per i quali è stato rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità o sia dichiarata la fine lavori.

#### **Art. 4**

#### **Responsabilità dello scarico**

Il titolare dello scarico è responsabile della conformità dello scarico all'autorizzazione rilasciatagli, al presente regolamento, alla normativa in materia di scarichi, ed è altresì responsabile del corretto funzionamento di eventuali trattamenti depurativi da lui installati anche se prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Le acque reflue domestiche sono sempre ammesse nella rete fognaria pubblica purché vengano rispettate le norme previste nel presente regolamento.

#### **Art. 5**

#### **Criteri di assimilabilità degli scarichi industriali a quelli civili**

Ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

## **TITOLO II**

### **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

#### **Art. 6**

##### **Autorizzazione allo scarico in fognatura**

Tutti gli scarichi di acque reflue, anche domestiche, devono essere autorizzati. Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti collegati da fognature private viene rilasciata un'unica autorizzazione cumulativa. Gli scarichi di acque reflue industriali, anche se fanno parte di un unico insediamento, devono essere muniti di singola autorizzazione.

#### **Art. 7**

##### **Scarichi di acque reflue domestiche fuori fognatura**

1. La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria ai sensi dell'art. 45 di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, e purché ne venga data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è di quattro anni e può essere rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico con autocertificazione sottoscritta dal soggetto autorizzato.
3. Le modifiche allo scarico di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzate da Comune.
4. Per tutti i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs 152/99 continuano ad applicarsi le competenze previgenti.

#### **Art. 8**

##### **Scarichi di acque reflue industriali fuori fognatura**

Gli scarichi di acque reflue industriali in recapiti diversi dalla pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia che è l'organo competente in materia e che provvede, ai sensi dell'art. 45, comma 6 di cui al D.Lgs 152/99, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.

#### **Art. 9**

##### **Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche**

La domanda di autorizzazione allo scarico sottoscritta dal richiedente e gli elaborati tecnici *dal richiedente e dal professionista abilitato* deve contenere:

1. I dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
2. Planimetria catastale in scala non superiore a 1:2000 con individuata l'ubicazione dell'insediamento;
3. Una planimetria dell'insediamento in scala 1:200 con rappresentati tutti i manufatti compreso l'innesto alla pubblica fognatura ed indicati:

- a. la destinazione d'uso di ciascuna opera, la dimensione, la pendenza delle canalizzazioni e le quote con il profilo del pozzetto di allacciamento comprese le tubazioni di ingresso e di uscita, rispetto al marciapiede o alla strada pubblica;
  - b. eventuali informazioni tecniche sulle caratteristiche delle acque di rifiuto e dei trattamenti previsti per renderle conformi ai limiti di accettabilità;
  - c. dichiarazione che ognuno degli scarichi sarà conforme ai limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al presente regolamento ed alle disposizioni di legge.
4. Ai fini di limitare il più possibile lo scarico in fognatura di sostanze indesiderate in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico potrà essere prescritto di installare manufatti per la depurazione preventiva dei reflui.
  5. L'autorizzazione allo scarico ha durata quadriennale e viene rilasciata solo quando l'istruttoria è stata favorevolmente conclusa.
  6. L'avvio dell'iter per il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento delle somme spettanti all'Amministrazione Comunale per l'espletamento del procedimento mediante versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 11 del presente regolamento sul conto corrente postale "Tesoreria del Comune di Castelfranco in Miscano" allegando ricevuta del versamento in originale.

#### **Art. 10**

##### **Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali**

La domanda di autorizzazione allo scarico sottoscritta dal richiedente e gli elaborati tecnici da richiedente e dal professionista abilitato, deve contenere:

1. Indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque di scarico;
2. Quantità di acque da prelevare nell'anno solare (per insediamenti che si approvvigionano, anche solo in parte, autonomamente di acqua);
3. Indicazione del punto previsto per il prelievo dello scarico ai fini del controllo (indicato su planimetria in scala 1:200);
4. descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le funzioni ad esso funzionalmente connesse;
5. Individuazione dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi;
6. Indicazione tecnica dei mezzi adottati per il processo produttivo e degli scarichi;
7. Indicazione dei mezzi tecnici adottati per il processo depurativo per il rispetto dei valori limite di concentrazione di cui al D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al presente regolamento;
8. Al fine di limitare il più possibile lo scarico nella pubblica fognatura di sostanze indesiderate in sede di rilascio dell'autorizzazione potrà essere prescritto di installare manufatti per la depurazione preventiva dei reflui.

Al fine di produrre quanto richiesto ai punti da 1 a 8 di cui al presente articolo si deve completare la richiesta di autorizzazione allo scarico con la seguente documentazione:

1. Planimetria catastale in scala non superiore a 1:2000 con indicata l'ubicazione dell'insediamento;
2. Planimetria dell'insediamento in scala 1:200 con rappresentati tutti i manufatti compresa la fognatura ed indicati:
  - a. la destinazione di ciascuna opera, le dimensioni, pendenza e quote delle condotte, i punti di approvvigionamento idrico e per ognuno di essi la provenienza, il misuratore di portata, il recapito e la presunta quantità annuale dell'acqua di rifiuto;
  - b. descrizione dei processi produttivi con l'elenco delle materie prime utilizzate e di quelle prodotte nelle varie fasi di lavorazione e del prodotto finito.

- c. Caratteristiche delle acque di rifiuto (anche le fasi intermedie delle lavorazioni) e dei trattamenti previsti per renderle conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella TAB 1 allegata al presente regolamento e di cui alla normativa vigente in materia.
- d. Dichiarazione di conformità di ogni scarico ai limiti di accettabilità di cui al presente regolamento e di cui alla normativa vigente.

L'autorizzazione allo scarico ha durata quadriennale e viene rilasciata solo quando l'istruttoria è conclusa favorevolmente.

L'avvio dell'iter per il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento delle spese di istruttoria.

### **Art. 11 Corrispettivi per il procedimento di autorizzazione**

L'avvio dell'iter per l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici e non è subordinato al versamento delle somme spettanti all'Amministrazione Comunale per l'espletamento delle pratiche di autorizzazione riportate nella seguente tabella:

**Tabella 11.1**

<b>1.</b>	<b>Autorizzazione per lo scarico dei reflui domestici ed assimilati</b>	<b>€.</b>	<b>50,00</b>
<b>2.</b>	<b>Autorizzazione per lo scarico dei reflui non assimilati ai domestici</b>	<b>€.</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Voltura</b>	<b>€.</b>	<b>25,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rinnovo autorizzazione</b>	<b>€.</b>	<b>50,00</b>

Gli importi relativi alle voci riportate nella tabella 11.1 vengono stabiliti e rivalutati di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il termine di deliberazione per il bilancio di previsione, e resi pubblici mediante affissione all'Albo del Comune.

### **Art. 12 Limiti dell'autorizzazione allo scarico**

L'autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza dei quattro anni di validità della autorizzazione rilasciata, la richiesta di rinnovo è formata dai seguenti documenti:

1. domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
2. dichiarazione che nulla è cambiato negli ultimi quattro anni;
3. versamento dei corrispettivi di cui all'art. 11, Tab. 11.1 del presente regolamento.

L'autorizzazione allo scarico è limitata all'insediamento e alle tavole tecniche presentate per il quale è stata richiesta e pertanto il verificarsi di variazioni in merito alla tipologia di scarico e quanto altro comporta la necessità di provvedere ad una nuova richiesta di autorizzazione.

Variazioni della titolarità dello scarico comportano la necessità della richiesta di voltura dell'autorizzazione già rilasciata.

Il rilascio della nuova autorizzazione allo scarico richiesta per i fini di cui ai precedenti commi del presente articolo è subordinato al versamento delle somme spettanti all'Amministrazione Comunale per l'espletamento del nuovo procedimento.

L'autorizzazione allo scarico non concede l'esecuzione di opere edilizie diverse da quelle autorizzate secondo la normativa vigente.

La Sezione LL.PP.-Ambiente non è tenuta a verificare presso altri uffici la rispondenza degli atti presentati per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e/o di rinnovi anche taciti con la documentazione presentata e approvata per il rilascio di altre autorizzazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico non concede l'esecuzione di opere edilizie né l'occupazione di altrui proprietà (costituzione di servitù) e resta in capo al richiedente ogni responsabilità inerente ad eventuali diritti di terzi.

### **Art. 13**

#### **Autorizzazioni allo scarico rilasciate per gli insediamenti domestici**

Le autorizzazioni allo scarico rilasciate per gli insediamenti domestici ai sensi del D. L.vo 152/99 si intendono tacitamente rinnovate alla loro scadenza se non sono intervenute nel frattempo trasformazioni e modifiche, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, che possono cambiare le caratteristiche del refluo scaricato.

Tutte le autorizzazioni rilasciate con carattere definitivo ai sensi della legge 319/76, si intendono valide all'entrata in vigore del presente regolamento, soggette al solo rinnovo con le modalità di cui agli art. 12 e 13.

### **Art. 14**

#### **Volture**

Quando intervengono variazioni nella titolarità dello scarico il nuovo titolare dello scarico deve provvedere entro 60 giorni dalla variazione della titolarità alla richiesta di voltura dell'autorizzazione già rilasciata.

Per la voltura al Comune è dovuta la somma dell'importo di cui all'art. 11 Tabella 11.1.

### **Art. 15**

#### **Obblighi degli utenti**

Gli insediamenti che danno luogo a scarichi di acque reflue domestiche ricadenti in proprietà che sono adiacenti anche solo in parte ad una pubblica via o spazio percorso da collettore pubblico devono allacciarsi e scaricare tutte le acque reflue prodotte nel collettore pubblico stesso secondo le prescrizioni di cui al presente regolamento.

Per proprietà adiacente si intende la proprietà che dal limite del suo confine e in un raggio di trenta metri incontra un collettore pubblico.

Possono essere autorizzati all'esecuzione, a spese del titolare dello scarico, collegamenti provvisori passanti sul suolo pubblico comunale per insediamenti che distino di oltre 30 m. da collettori pubblici, ovvero che ai sensi del precedente comma non sono proprietà adiacenti.

Tale procedura può essere assentita previa approvazione della documentazione tecnica necessaria e l'obbligo a rimuovere i manufatti qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario per eseguire (realizzare) il collettore pubblico. I manufatti realizzati su suolo pubblico anche se provvisori devono essere ceduti al Comune.

### **Art. 16**

#### **Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione si intende rilasciata quando assume le forme:

- a. Specifico richiamo nell'atto di concessione edilizia o altro atto autorizzativo per l'esecuzione di opere o nell'atto di abitabilità, agibilità relativo alla specifica attività;

- b. Provvedimento autonomo indipendentemente dal rilascio dell'atto di autorizzazione per l'esecuzione di opere e dell'abitabilità, agibilità.
- c. Per le opere pubbliche di competenza del Comune l'autorizzazione si intende rilasciata con l'approvazione del progetto esecutivo purché sia stato chiesto e rilasciato parere favorevole da parte del competente ufficio e nell'atto di collaudo amministrativo dell'opera purché siano rispettate le condizioni del parere espresso nel progetto esecutivo

#### **Art. 17**

#### **Limiti di accettabilità dello scarico**

Le acque reflue che recapitano nella pubblica fognatura devono rispettare i valori di concentrazione di cui alla tabella (TAB. 1) allegata al presente regolamento.

#### **Art. 18**

#### **Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune il Sindaco procede secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

#### **19**

#### **Norme per edifici esistenti**

I fabbricati esistenti con scarico definito "preesistente" mantengono le linee tecnologiche esistenti e come realizzate, fino a che il fabbricato non venga sottoposto ad interventi di rilevanza urbanistica, come da istruttoria della Sezione Edilizia Privata e Urbanistica, o alla sostituzione delle colonne di scarico verticale.

In caso di intervento sostanziale solo sull'area esterna la fognatura orizzontale dovrà essere adeguata alle norme vigenti fino al filo del muro perimetrale in prossimità dei singoli scarichi verticali.

Per i fabbricati esistenti è obbligatorio eliminare le vasche settiche, vasche a tenuta, sadi, ecc. nonché gli altri sistemi di accumulo di acque reflue.

E' obbligatorio realizzare il pozzetto ispezionabile di allacciamento alla pubblica fognatura posto a circa un metro entro la proprietà privata rispetto alla pubblica via.

Sono ammessi, previo parere favorevole del Responsabile Sezione LL.PP.-Ambiente, l'esecuzione su area pubblica di manufatti privati (pozzetti, ecc.) solo in caso di reale impossibilità tecnica ad eseguire gli stessi all'interno della proprietà privata. In questo caso rimangono a totale carico del titolare dello scarico gli oneri di ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti stessi.

Per i fabbricati esistenti costituiti in condominio o per gli edifici destinati ad abitazione composti da più proprietà, la domanda di autorizzazione allo scarico e di allacciamento sono presentate dall'amministratore di condominio o da un delegato dei condomini.

La presentazione della domanda di autorizzazione completa di quanto previsto all'art. 8, costituisce autorizzazione allo scarico.

**Art. 20**  
**Termini di adeguamento per gli edifici esistenti**

Gli interventi di adeguamento per gli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il termine improrogabile *del 31.12.2006*. Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per gli insediamenti da cui provengono solo scarichi di acque reflue domestiche *e assimilate alle domestiche*, alla domanda deve essere allegato il crono-programma degli interventi di adeguamento. Solo ed esclusivamente per comprovate esigenze, previo parere favorevole del Responsabile Sezione LL.PP.-Ambiente sarà concesso un ulteriore periodo per l'esecuzione degli adeguamenti. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata e resta valida purché venga rispettato il crono-programma allegato alla domanda.

**TITOLO III**  
**LOTTIZZAZIONI**

**Art. 21**  
**Lottizzazioni**

Per quanto concerne le opere di urbanizzazione (quando prevedono la realizzazione di reti fognarie da cedere al Comune) soggette a piani attuativi (leggasi lottizzazioni) deve essere preventivamente espresso il parere tecnico relativo alla rete fognaria in progetto.

Il parere tecnico di cui al primo comma deve in ogni caso essere richiesto ed espresso prima della stipula della convenzione tra lottizzante ed Amministrazione Comunale.

La richiesta da parte del lottizzante deve contenere la seguente documentazione:

1. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
2. Planimetria dell'insediamento in scala non superiore a 1:2000 con individuata l'ubicazione della lottizzazione;
3. Planimetria della lottizzazione in scala adeguata (1:200 ovvero 1:500) con rappresentati tutti i manufatti compresa la fognatura ed indicanti:
  1. la destinazione di ciascuna opera, dimensione, pendenza e quote delle canalizzazioni (condotte), i pozzetti di ispezione, i punti di approvvigionamento idrico e per ciascuno di essi la provenienza, il misuratore di portata e il recapito;
  2. planimetria separata nella scala adeguata (1:200 o 1:500) delle opere primarie costituenti la rete fognaria da cedere al Comune di Lignano Sabbiadoro in particolare devono essere indicate in tale planimetria tutti i manufatti con le caratteristiche geometriche e di funzionamento, i tratti fognari, condotte, con l'indicazione dei profili e delle caratteristiche costruttive specificando i materiali utilizzati, le dimensioni, i diametri il grado di riempimento previsto, la profondità di localizzazione delle condotte, le pendenze;
  3. informazioni tecniche sulle caratteristiche delle acque di rifiuto e dei trattamenti previsti per renderle conformi ai limiti di accettabilità;
  4. dichiarazione che ognuno degli scarichi sarà conforme ai limiti di accettabilità di cui al presente regolamento ed ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia;
4. Ai fini di limitare il più possibile lo scarico in fognatura di sostanze indesiderate in sede di espressione del parere potrà essere prescritto di installare idonei manufatti per la depurazione preventiva

Il rilascio del parere non costituisce autorizzazione allo scarico per la quale dovrà successivamente essere fatta richiesta.

Il parere tecnico completo delle relative prescrizioni espresso dalla Sezione LL.PP.-Ambiente deve essere richiamato nella convenzione tra Lottizzante ed Amministrazione Comunale da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Ogni modifica anche se solo parziale della rete fognaria deve essere preventivamente approvata dalla Sezione LL.PP.-Ambiente.

Ai fini del collaudo tecnico delle opere realizzate deve essere presentata ispezione televisiva interna dei tratti fognari ceduti al Comune. Copia dell'ispezione deve essere trasmessa al Comune - Sezione LL.PP.-Ambiente su cassetta VHS o altro idoneo supporto.

## **TITOLO IV**

### **DIVIETI**

#### **Art. 22**

#### **Scarichi vietati**

E' assolutamente vietato immettere nella pubblica fognatura:

- a. spazzatura, ceneri, sabbia, fango, bitume, sangue intero, metalli
- b. corpi solidi inorganici di dimensioni superiori a 2 cm;
- c. sostanze infiammabili o esplosive;
- d. sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- e. sostanze radioattive;
- f. acqua di scarico con temperature superiori a 30°C;
- g. solventi e vernici;
- h. olii, grassi e carburanti;
- i. sostanze che possono danneggiare i manufatti o l'efficienza della rete di fognatura pubblica e dell'impianto di depurazione;
- j. materiali provenienti dallo svuotamento di fosse settiche, pozzi neri, ecc.;
- k. materie plastiche;
- l. risorse geotermiche;
- m. qualsiasi altra sostanza ritenuta non idonea su conforme parere del Gestore, del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A.C.;
- n. reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento e per la salute pubblica.

## **TITOLO V**

### **SCARICHI PARTICOLARI**

#### **Art. 23**

#### **Scarichi da impianti di distribuzione di carburante e stazioni di servizio**

Gli scarichi fognari di stazioni di servizio e distributori di carburante devono essere dotati di impianti di depurazione per l'abbattimento di sostanze detergenti, solventi e di carburanti al fine di rispettare le concentrazioni massime ammesse per lo scarico in fognatura di cui all'allegato 1 al presente regolamento e di cui alla normativa vigente.

Gli impianti di depurazione privati a servizio delle stazioni di servizio e dei distributori di carburante devono essere progettati e devono essere preventivamente autorizzati dall'ufficio tecnico del Comune di Castelfranco in Miscano.

I distributori di carburante e le stazioni di servizio devono essere attrezzate per permettere lo scarico diretto ed il convogliamento in pubblica fognatura delle acque reflue di campers, caravans, roulotte e di tutti i mezzi per il turismo itinerante in genere.

## **TITOLO VI**

### **MODALITÀ DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA**

#### **Art. 24** **Allacciamenti**

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere autorizzati dall'Amministrazione pubblica previa presentazione della documentazione di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento comunale.

Gli allacciamenti devono essere conformi alle disposizioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale ed alle seguenti prescrizioni:

1. I materiali impiegati per la realizzazione delle condotte devono essere resistenti alla corrosione, all'usura ed alle sollecitazioni provocate dai carichi stradali;
2. Le condotte di allacciamento dovranno di norma sottopassare le tubazioni dell'alimentazione idrica ed avere un tracciato il più breve possibile compatibilmente con lo stato del luogo e con la necessità di non interferire con i manufatti esistenti nel sottosuolo.
3. L'onere dell'allacciamento è a completo carico del richiedente.

#### **Art. 25** **Modalità di scarico in pubblica fognatura**

Le acque di scarico devono pervenire al collettore pubblico attraverso condotte con flusso a pelo libero.

#### **Art. 26** **Smaltimento di materiali speciali**

I materiali organici provenienti da qualsiasi operazione di idrospurgo dallo svuotamento di fosse settiche, pozzi neri, ecc. dovranno essere portati, nel rispetto della vigente normativa in materia, presso impianti di depurazione e/o smaltimento autorizzati.

#### **Art. 27** **Altri scarichi in pubblica fognatura di tipo domestico**

I campeggi, i distributori di carburante, le aree utilizzate per circhi o comunque le aree che consentono la sosta di campers, caravans, roulotte, ecc. devono essere attrezzate per permettere lo scarico diretto dai mezzi summenzionati ed il convogliamento alla pubblica fognatura delle acque reflue.

#### **Art. 28** **Manutenzione e conservazione dei manufatti**

Nessuno può manomettere, danneggiare, disattivare o distruggere qualsiasi parte della struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o di manufatti, anche privati, imposti dall'Amministrazione Comunale.

## **TITOLO VII CONTROLLI**

### **Art. 29**

#### **Controlli dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale può, a suo insindacabile giudizio, effettuare o far effettuare da personale autorizzato tutte le ispezioni, i controlli ed i prelievi ritenuti necessari per l'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, delle prescrizioni del presente regolamento, nonché delle condizioni dei luoghi che danno origine agli scarichi oggetto del controllo.

### **Art. 30**

#### **Modalità per le prove e le analisi**

Gli scarichi devono essere resi accessibili al campionamento per mezzo di pozzetti di controllo. I limiti di accettabilità non possono in alcun caso essere raggiunti mediante diluizione. I metodi per il prelievo e le analisi sono quelli stabiliti dal D.Lgs 152/99 come successivamente modificato ed integrato e dai regolamenti attuativi del decreto legislativo di cui sopra.

### **Art. 31**

#### **Accessi ed ispezioni**

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ai soggetti autorizzati al controllo di cui al precedente art. 29 del presente regolamento.

## **TITOLO VIII**

### **NORME FINANZIARIE**

#### **Art. 32**

##### **Prelievi autonomi da pozzi**

Gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia, entro il primo mese di ciascun anno, della quantità di acqua prelevata da pozzo per uso civile nell'anno solare precedente. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare la correttezza di tale denuncia. Il volume d'acqua scaricata è valutato pari al 100% dell'acqua prelevata. L'utente ha l'obbligo di installare idonei strumenti di misurazione della portata. Il sistema di misura deve essere sigillato ed ispezionabile da parte dell'autorità preposta al controllo. Il titolare dello scarico è obbligato a tenere apposito registro sul quale deve annotare con frequenza almeno trimestrale la quantità di acqua prelevata desunta dalla lettura dei misuratori di portata.

#### **Art. 33**

##### **Canone per il servizio di fognatura**

Vista la Legge 36/94;

Vista la Legge 448/98 (legge finanziaria);

Visto il D.Lgs 152/99 come successivamente modificato ed integrato;

Viste le delibere del CIPE ed in particolare la delib. CIPE n. 52 del 04.04.2001;

1. Per i servizi di raccolta, allontanamento a mezzo di rete fognaria, per la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti da superfici e da insediamenti sia pubblici che privati, ivi inclusi fabbricati, stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto al Comune da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo le modalità e con le tariffe stabilite dalle disposizioni sopra richiamate mantenendo distinzione tra canoni relativi ad acque reflue domestiche e canoni relativi ad acque reflue industriali.
2. Per la riscossione il Comune ha facoltà di avvalersi, in base ad apposite convenzioni, di terzi enti, società, istituti anche esterni al Comune Castelfranco in Miscano.

#### **Art. 34**

##### **Canone per il servizio di fognatura per insediamenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto**

Per gli insediamenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare il canone/tariffa sul consumo di acqua che l'utente, in ottemperanza al precedente art. 32, avrà dichiarato. L'importo dovuto verrà comunicato all'utente che provvederà al suo pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 33 del presente regolamento.

#### **Art. 35**

##### **Pagamenti**

L'accertamento e la riscossione avvengono secondo le disposizioni di legge.

Per l'omessa o ritardata denuncia delle quantità di acque prelevate da pozzo, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'importo dovuto. La soprattassa è ridotta di un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Per dichiarazioni non veritiere in merito alla quantità di acqua prelevata qualora il canone accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia la soprattassa che verrà applicata sarà pari al 50% del maggior canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa del 20% sul medesimo.

Qualora il ritardo nel pagamento superi l'anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico fermo restando l'obbligo al pagamento di quanto dovuto.

### **Art. 36**

#### **Onere degli accertamenti**

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi previsti nel presente regolamento sono a carico del titolare dello scarico.

## **TITOLO IX SANZIONI**

### **Art. 37 Sanzioni amministrative**

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale a chi commette la violazione si applica la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00.

## **TITOLO X NORME FINALI**

### **Art. 38 Destinazione dei proventi**

Le somme di cui ai precedenti articoli artt. 35, 36 e 37 vengono destinate al sistema di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque.

### **Art. 39 Norme applicabili**

Al presente regolamento si applicano le norme in materia di reti fognarie, di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane e di tutela delle acque dall'inquinamento. Decreto Legislativo 152 del 11.05.1999 come successivamente modificato ed integrato; Legge 36 del 05.01.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 40 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate ogni precedente disposizione locale che abbia regolamentato specificatamente la materia.

### **Art. 41 Esclusioni**

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli scarichi degli insediamenti che non recapitano in pubblica fognatura, per i quali si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari nazionali e regionali in vigore.

## ALLEGATO 1. LIMITI DI ACCETTABILITÀ

**Tab. 1. Limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura.**

Parametro	Unità di misura	Scarico in rete fognaria	Note
pH		5 – 9.5	Elettrometria.
Temperatura	°C	≤ 35	
Colore	Scala Pt/Co	Non percettibile con diluizione 1:40.	Metodo fotometrico
Odore	Fattore di diluizione a 25°C.	Non deve essere causa di inconvenienti o molestie.	Diluizioni successive
Materiali grossolani		Assenti	Si riferisce ad oggetti di diametro ≥ 2 cm.
Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200	Indipendentemente dalla natura con diametro da non permettere il passaggio attraverso una membrana filtrante di porosità 0.45 $\mu\text{m}$ .
BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/L O <sub>2</sub>	≤ 250	Domanda biochimica di ossigeno a 20°C senza nitrificazione.
COD	mg/L O <sub>2</sub>	≤ 500	Metodo al bicromato di potassio (ebollizione 2 ore).
Arsenico (As)	mg/L	≤ 0.5	In soluzione come ione sotto forma di complesso ed in sospensione. Spettrometria di assorbimento.
Cadmio (Cd)	mg/L	≤ 0.02	Spettrometria di assorbimento atomico.
Cromo VI (Cr)	mg/L	≤ 0.2	Spettrometria di assorbimento atomico.
Mercurio (Hg)	mg/L	≤ 0.005	Spettrometria di assorbimento atomico.
Nichel (Ni)	mg/L	≤ 4	Spettrometria di assorbimento atomico.
Selenio (Se)	mg/L	≤ 0.03	Spettrometria di assorbimento atomico.
Piombo (Pb)	mg/L	≤ 0.3	Spettrometria di assorbimento atomico.
Rame (Cu)	mg/L	≤ 0.4	Spettrometria di assorbimento atomico.
Zinco (Zn)	mg/L	≤ 1.0	Spettrometria di assorbimento atomico.
Alluminio (Al)	mg/L	≤ 2.0	
Boro (B)	mg/L	≤ 4	Spettrofotometria di assorbimento
Ferro (Fe)	mg/L	≤ 4	Spettrofotometria di assorbimento previa

			filtrazione.
Manganese (Mn)	mg/L	≤ 4	Spettrofotometria di assorbimento
Cianuri (CN)	mg/L	≤ 1	Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
Cloro attivo libero (Cl)	mg/L	≤ 0.3	
Solfuri (H <sub>2</sub> S)	mg/L	≤ 2.0	
Solfiti (SO <sub>3</sub> )	mg/L	≤ 2	
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/L	≤ 1000	
Cloruri	mg/L	≤ 1200	
Fluoruri (F)	mg/L	≤ 12	Spettrofotometria di assorbimento previa distillazione, se necessaria.
Fosforo totale (P)	mg/L	≤ 10	
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/L	≤ 30	Spettrofotometria di assorbimento
Azoto nitroso (N)	mg/L	≤ 0.6	
Azoto nitrico (N)	mg/L	≤ 30	
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	≤ 40	
Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10	Esame visivo – spettrometria IR
Fenoli	mg/L	≤ 1	Spettrofotometria di assorbimento – metodo alla 4-amminoantipirina – metodo alla p-nitroanilina.
Aldeidi	mg/L	≤ 2	
Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0.4	
Solventi organici. azotati	mg/L	≤ 0.2	
Tensioattivi	mg/L	≤ 4	Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0.1	Cromatografia in fase liquida o gassosa previa estrazione solventi adeguati e purificazione.
Pesticidi totali	mg/L	≤ 0,05	
tra cui:			
- al drin	mg/L	≤ 0,01	
- dieldin	mg/L	≤ 0,01	
- endrin	mg/L	≤ 0,002	
- isodrin	mg/L	≤ 0,002	
Solventi clorurati	mg/L	≤ 2	
Saggio di tossicità acuta			Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

I metodi da applicare sono quelli dell'IRSA previsti dal D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2. SERVIZIO PRESTATO

ART. 3. DEFINIZIONI

ART. 4. RESPONSABILITÀ DELLO SCARICO

ART. 5. CRITERI DI ASSIMILABILITÀ DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI A QUELLI DOMESTICI

## **TITOLO II**

### **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

ART. 6. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA

ART. 7. SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI FOGNATURA

ART. 8. SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI FUORI FOGNATURA

ART. 9. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ART. 10. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 11. CORRISPETTIVI PER IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 12. LIMITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 13. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO RILASCIATE PER GLI INSEDIAMENTI  
DOMESTICI

ART. 14. VOLTURE

ART. 15. OBBLIGHI DEGLI UTENTI

ART. 16. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 17. LIMITI DI ACCETTABILITÀ DELLO SCARICO

ART. 18. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE  
ALLO SCARICO

ART. 19. NORME PER EDIFICI ESISTENTI

ART. 20. TERMINI DI ADEGUAMENTO PER GLI EDIFICI ESISTENTI

## **TITOLO III**

### **LOTTIZZAZIONI**

ART. 21. LOTTIZZAZIONI

## **TITOLO IV**

### **DIVIETI**

ART. 22. SCARICHI VIETATI

## **TITOLO V**

### **SCARICHI PARTICOLARI**

ART. 23. SCARICHI DA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E STAZIONI DI SERVIZIO

## **TITOLO VI**

### **MODALITÀ DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA**

ART. 24. ALLACCIAMENTI

ART. 25. MODALITÀ DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 26. SMALTIMENTO DI MATERIALI SPECIALI

ART. 27. ALTRI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO DOMESTICO

ART. 28. MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI

## **TITOLO VII**

### **CONTROLLI**

ART. 29. CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 30. MODALITÀ PER LE PROVE E LE ANALISI

ART. 31. ACCESSI ED ISPEZIONI

## **TITOLO VIII**

### **NORME FINANZIARIE**

ART. 32. PRELIEVI AUTONOMI DA POZZI

ART. 33. CANONE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

ART. 34. CANONE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA PER INSEDIAMENTI CHE SI APPROVVIGIONANO DA FONTI DIVERSE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO

ART. 35. PAGAMENTI

ART. 36. ONERE DEGLI ACCERTAMENTI

## **TITOLO IX**

### **SANZIONI**

ART. 37. SANZIONI AMMINISTRATIVE

## **TITOLO X**

### **NORME FINALI**

ART. 38. DESTINAZIONE DEI PROVENTI

ART. 39. NORME APPLICABILI

ART. 40. ENTRATA IN VIGORE

ART. 41 ESCLUSIONI

## **ALLEGATO 1. LIMITI DI ACCETTABILITA'**

TAB. 1. LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA